



PER LA PARI DIGNITA' NELLO SPORT E NEL VOLONTARIATO

“Ci sono modi diversi per tassare quanti si dedicano allo sport e al volontariato?”

Sempre che non riteniate che rincorrere in mutande una palla o qualunque altro attrezzo ginnico sportivo, sia più importante che dedicarsi al volontariato in ogni altra sua forma ed espressione, questo è un tema cui bisogna mettere mano”

Giancarlo Andolfatto_2022.08.11

PROGETTO DI LEGGE (bozza)

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche e di volontariato negli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), Imposte Dirette (I.R.D.) ed Indirette ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da parte di Enti che svolgono solo attività Istituzionale o anche attività commerciale occasionale e funzionale al raggiungimento dello scopo sociale, per importi non superiori a Euro 400.000/anno per prestazione vendita di servizi e altre attività.

S O M M A R I O

Articolo 1: Destinatari

Articolo 2: Denominazione

Articolo 3: Libri sociali

Articolo 4: Aspetti contabili e relativi obblighi

Articolo 5: Regime speciale IVA

Articolo 6: Regime forfetario ai fini delle Imposte Dirette

Articolo 7: Imposte Indirette e tributi locali

Articolo 8: Indennità e rimborsi spese ai collaboratori sportivi, tesserati e volontari.

Articolo 9: Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 1

Destinatari

La presente Legge è volta ad uniformare la disparità di trattamento fiscale e tributario tra Federazioni sportive e discipline associate, Enti di Promozione Culturale e Sportiva, Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) riconosciute dal CONI oltre agli Enti del Terzo Settore (ETS) così come individuati dal D.Lgs. n. 117/2017 ed iscritti al RUNTS. Essi sono i destinatari delle norme che seguono.

Art. 2

Denominazione

I destinatari della presente Legge nella loro denominazione sociale devono indicare trattarsi di Federazione, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina associata, Ente di Promozione Culturale e Sportiva, Associazione o Società Sportiva Dilettantistica Sportiva o ETS.

L'adeguamento della denominazione ed ogni altro adeguamento statutario, potrà avvenire con semplice assemblea ordinaria ed ai fini di eventuali verifiche sulla attività esercitata sarà determinante il riconoscimento del CONI ovvero l'iscrizione al RUNTS ed il deposito dei relativi atti alla Agenzia Entrate non è assoggettato a Imposta di Bollo né di Registro sin dalla loro costituzione e nelle more di iscrizione al CONI o al RUNTS.

Art. 3

Libri sociali

I destinatari della presente Legge sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri/registri o scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto dall'organo di amministrazione, con raccolta delle domande di ammissione acquisite ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e successive modificazioni;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto dall'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) registro dei volontari, tenuto dall'organo di amministrazione (personale tesserato o che pur non iscritto nei ruoli offre in maniera più che occasionale e volontaria la sua collaborazione con raccolta di una dichiarazione di volontariato). I volontari vanno assicurati contro gli infortuni.
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione tenuto da tale stesso organo ;
- e) raccolta verbali di eventuali altri organi sociali, tenuti dall'organo stesso cui si riferiscono;
- f) raccolta dei verbali dell'organo di controllo, che curerà la tenuta della stessa. L'organo di controllo sarà obbligatoriamente nominato al superamento dei limiti di ricavi commerciali sotto indicati.

Gli associati o gli aderenti in regola con le quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Perdurando i requisiti per la permanenza nel regime semplificato di cui alla presente Legge, i citati registri sono tenuti in forma libera, non devono essere bollati, parafati o vidimati.

(Note: vds. art. 15 D.Lgs. n. 117/2017)

Art. 4

Aspetti contabili e relativi obblighi

I destinatari della presente Legge sono per loro natura esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Essi sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ma devono annotare nel registro di cui all'art. 3, comma 166, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e D.M. 11 febbraio 1997 - opportunamente integrato da distinte e/o dichiarazioni di incasso - gli introiti di natura commerciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo agli incassi medesimi.

La mancata tenuta del registro citato non dà luogo a sanzioni né ammende se l'organo accertatore potrà avere piena contezza degli incassi che vi si sarebbero dovuti registrare.

I destinatari della presente Legge sono ammessi alla tenuta delle contabilità semplificata ed alla redazione di un bilancio con criterio di cassa da redigere nei modi indicati dal D.M. 5/3/2020 e nel rispetto dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 e dei limiti di ricavi commerciali conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata ovvero i seguenti:

- Euro 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero altre attività nel rispetto delle Leggi e/o Regolamenti amministrativi vigenti.

(Note: limite per optare del regime forfetario ai sensi delle Legge n. 398/91)

Nei confronti dei soggetti che nel corso del periodo d'imposta superino il limite anzidetto, cessano di applicarsi le disposizioni della presente Legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato ed essi saranno obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria tanto ai fini della tenuta delle scritture contabili che ai fini IVA ed II.DD.

I destinatari della presente Legge devono disporre di un proprio conto corrente di corrispondenza con Istituti Bancari autorizzati e sono tenuti alla tracciabilità dei movimenti in importo unitario superiore ad Euro 1.000,00.

Articolo. 5

Regime speciale IVA

Ai fini dell'IVA i destinatari della presente Legge:

- a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
- b) non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
- c) sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto, di eventuali bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

(Note: vds. art. 86, c. 7, D.Lgs. n. 117/2017)

Le fatture vanno emesse in maniera elettronica come d'uso.

Art. 6

Regime forfetario ai fini delle II.DD.

1. I destinatari della presente Legge che non optino per il regime ordinario applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento Sui ricavi di natura commerciale ed eventuali plusvalenze - fino ai limiti anzi indicati, oltre ai quali essi sono tenuti al passaggio in contabilità ordinaria - i destinatari della presente Legge sono ammessi al regime forfetario ed applicano all'ammontare dei ricavi percepiti il coefficiente di redditività pari al:

- 1 per cento (1%). (Note: vds. art. 86, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017)

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal DPR 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

Art. 7

Imposte Indirette e tributi locali

1. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di destinatari della presente Legge.

Gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dai destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta di registro sin dalla costituzione dell'Ente e nelle more di iscrizione al RUNTS o del riconoscimento da parte del CONI.

2. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti i destinatari della presente Legge a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

4. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria,

nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dai destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta di bollo sin dalla costituzione dell'Ente e nelle more di iscrizione al RUNTS o del riconoscimento da parte del CONI.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti destinatari della presente Legge per lo svolgimento di attività non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. I destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai destinatari della presente Legge.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti destinatari della presente Legge sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 8

Indennità e rimborsi spese ai collaboratori sportivi, tesserati e volontari.

1) Le indennità e rimborsi spese corrisposti dai destinatari della presente Legge non costituiscono reddito per i beneficiari nei limiti e nel rispetto di quanto sotto indicato.

I beneficiari devono essere in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale nel senso che se la collaborazione svolta presso i destinatari della presente Legge costituisse la loro abituale attività ovvero la loro stessa professione, le indennità ed rimborsi di cui al presente articolo non sarebbero loro dovuti.

La verifica di tale circostanza deve risultare dalla dichiarazione di volontariato di cui all'art. 3 lettera c) la cui verifica compete al destinatario della presente Legge il quale, in difetto, dovrà usare con il collaboratore lo strumento contrattuale previsto dal diritto del lavoro e più appropriato alla bisogna (contratto di lavoro a tempo pieno, parziale, a chiamata, voucher, ...).

Il mancato rispetto degli obblighi tipici del datore di lavoro da parte degli Enti destinatari della presente Legge, in caso di controllo e verifica avrà come conseguenza le sanzioni ed ammende di rito oltre alla perdita dei benefici di cui alla presente Legge dall'esercizio successivo a quello della provata contestazione.

2) Oltre alle indennità di cui al successivo comma 3) ed ai rimborsi di cui al comma 4), per i volontari, atleti/tesserati e tutte le figure che concorrono all'allestimento dello spettacolo sportivo ovvero al raggiungimento delle finalità sociali degli Enti destinatari della presente Legge, non costituisce base imponibile ai fini fiscali la somma annua di Euro 5.000,00 corrisposta a titolo di rimborso forfetario giornaliero o di premio sportivo o di risultato.

3) Le indennità di trasferta per attività svolte fuori dal comune di residenza, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, corrisposte dai destinatari della presente Legge a volontari, atleti, tesserati ed iscritti concorrono a formare il reddito complessivo del percettore per la parte che eccede i seguenti limiti:

a) importo fisso attribuibile al dipendente ovvero collaboratore volontario, atleta, tesserato ed iscritto per ogni giornata di collaborazione programmata dall'organo di amministrazione, nella misura esente di:

- € 46,48 giornaliera, per trasferte effettuate all'interno del territorio nazionale purché in Comune non vicinore a quello di residenza del percepente;

- € 77,46 giornaliera, per le trasferte all'estero.

Gli importi giornalieri eccedenti i limiti di cui ai commi 2) e 3) sono interamente soggetti ad imposizione fiscale e contributiva.

I rimborsi per le spese di viaggio e trasporto ed altre autorizzate (giustificati da idonea documentazione), in aggiunta all'indennità di trasferta sono totalmente esenti e non inficiano i limiti come sopra indicati.

In caso di rimborso delle spese di vitto, ovvero vitto fornito gratuitamente, i limiti di esenzione giornaliera sono ridotti di un terzo (1/3) ovvero pari a:

- Euro 30,98 in Italia;

- Euro 51,64 all'estero.

Tale limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso contestuale (o fornitura gratuita) delle spese di alloggio e di vitto ovvero nel limite di

- Euro 15,49 in Italia;

- Euro 25,82 per le trasferte estero.

(Note: ex Lege n.80/1986)

4. Nel caso in cui la collaborazione avvenga nel Comune del domicilio del collaboratore volontario, atleta, tesserato o iscritto ed esso non necessiti quindi né di rimborso per vitto, né per l'alloggio, in aggiunta ad eventuali spese autorizzate e documentate, l'organo di amministrazione può stabilire di rimborsare - anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - l'importo di 10 euro giornalieri. Tali importi concorrono al limite di cui al precedente comma 2). (Note: vds. art. 17, c.4, D.Lgs. n. 117/2017)

Salvo altre misure di Legge per l'aggiornamento delle indennità di trasferta, tali e tale ultimo importo non è aumentabile in nessuna maniera se non per Legge, mentre è ammessa la fornitura gratuita del vitto e dell'eventuale alloggio nella sede o a spese dell'Ente per necessità che saranno necessariamente specificate con atto dell'organo di amministrazione.

4) Gli importi eccedenti i limiti di cui ai commi precedenti sono interamente soggetti ad imposizione fiscale e contributiva.

Art. 9

Disposizioni finali e abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si intende abrogata ogni norma in contrasto con la presente Legge, in materia di trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche e di volontariato negli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), Imposte Dirette (II.DD.) ed Indirette ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da parte di Enti che svolgono solo attività Istituzionale o anche attività commerciale occasionale e funzionale al raggiungimento dello scopo sociale, per importi non

superiori a Euro 400.000/anno per prestazione vendita di servizi o per lo svolgimento di altre nel rispetto delle Leggi e/o di Regolamenti amministrativi vigenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Note: la presente proposta riprende istituti già in vigore o passati, inerenti il mondo associazionistico. Viene uniformato il tetto massimo entro il quale poter optare per il regime forfetario (400.000 Euro/anno per tutti i destinatari). Viene ripreso dal D.Lgs. n. 117/2017 - senza il limite dei 15 gironi/mese – l'importo di 10 Euro/giorno per il rimborso spese da non documentare per collaborazioni rese nel comune del proprio domicilio. Viene esteso allo sport il regime di favore in tema di Imposte Indirette già previsto per il Terzo Settore, così come il regime IVA.

Ogni proposta che pervenisse dal mondo dello sport e del volontariato sarà valutata.